

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3450 del 16/06/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. Comune di Fidenza - Concessione per l'occupazione di area demaniale in comune di Salsomaggiore Terme (PR), corso d'acqua torrente Stirone ad uso cantiere per bonifica area ex inceneritore San Nicomede - Procedimento PR25T0015 - Pratica 10741/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3585 del 16/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici GIUGNO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. COMUNE DI FIDENZA, CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PR), CORSO D'ACQUA TORRENTE STIRONE AD USO CANTIERE PER BONIFICA AREA EX INCENERITORE SAN NICOMEDE, PROCEDIMENTO PR25T0015 - PRATICA 10741/2025

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n.46888 in data 12/03/2025, con la quale il Comune di Fidenza C.F. 82000530343 P.Iva 00163890346 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione per l’occupazione dell’area demaniale di pertinenza del Torrente Stirone nel Comune di Salsomaggiore Terme (PR) e identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 3 fronte Mappale 16, per uso cantiere per bonifica area ex inceneritore San Nicomede;

PRESO ATTO:

- dell’avvenuta pubblicazione nei dettami dell’art. 16 cc 2 e 9 LR7/2004 della predetta domanda sul BURERT n. 88 del 09/04/2025, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, espresso dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al

protocollo ARPAE n. 79557 del 29/04/2025;

- dell'espressione favorevole dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale tramite Valutazione d'Incidenza (VINCA) assunta al protocollo ARPAE n. 72218 del 16/04/2025;

DATO ATTO:

- che il Cd Codice Antimafia, Dlgs 159/2011, al comma 3 dell'art.83, esclude la necessità della richiesta della documentazione antimafia in caso di rapporti tra Enti Pubblici, come definiti al comma 1 dello stesso articolo.

ACCERTATO che L'Ente richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- è esente dal pagamento del deposito cauzionale e del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004 ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità.

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

a) ***di assentire***, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., al Comune di Fidenza C.F. 82000530343 P.Iva 00163890346, la concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del Torrente Stirone nel Comune di Salsomaggiore Terme (PR) e identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 3 fronte Mappale 16, per uso cantiere per bonifica area ex inceneritore San Nicomede come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente - Procedimento n. PR25T0015.

b) ***di stabilire che:***

- la concessione è valida fino al 31/12/2043;
- ***di approvare*** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario, prot. Arpae n. 101449 del 05/06/2025;

c) ***di prescrivere*** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione e delle prescrizioni riportate nel Nulla Osta Idraulico trasmesso in data 29/04/2025 prot. Arpae n. 79557 e nella VINCA di cui alla Determinazione n. 210 del 09/04/2025 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale trasmesso in data 16/04/2025 prot. ARPAE n. 72218;

DÀ ATTO CHE

- ai sensi della DGR n. 176/2014 e della DGR 913/2009, poichè l'occupazione è finalizzata allo svolgimento di attività connesse a pubbliche finalità, il concessionario è esentato dal pagamento del deposito cauzionale e del canone annuale di cui all'art. 20 comma 5 L.R. 7/2004.
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al Concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al Comune di Fidenza CF/P.I.V.A. 82000530343, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. -
Codice Procedimento: PR25T0015.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale ad uso cantiere per bonifica area ex inceneritore San Nicomede ubicata nel Comune di Salsomaggiore Terme (PR), di pertinenza del Torrente Stirone catastalmente identificata nel succitato Comune al Foglio 3 fronte Mappale 16, come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2043.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione

in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il concessionario, secondo quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, è esente dal pagamento del canone annuale di cui all'art. 20 comma 3 della L.R. 7/2004.
2. Il Concessionario, secondo quanto previsto dall'art.8 comma 4 della L.R. 2/2015, è esente dal versamento del deposito cauzionale.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o

necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
 5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
 6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico e naturalistico/ambientale

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nei pareri idraulici rilasciati dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma (nota assunta al prot. Arpae n. 79557 del 29/04/2025) e dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale (nota assunta al prot. Arpae n. 72218 del 16/04/2025), che saranno allegati al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.





sezione di deflusso efficace del T. Stirone;

- le difese della scarpata antistante la discarica sono opere provvisorie, che presentano una durata limitata nel tempo e necessitano comunque di manutenzione ordinaria e straordinaria in funzione della frequenza e rilevanza delle piene torrentizie;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" e s.m.i.;

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle Disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

ESPRIME parere idraulico favorevole al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale di pertinenza del T. Stirone ad uso cantiere per la bonifica dell'area ex inceneritore San Nicomede in località San Nicomede del Comune di Salsomaggiore Terme (PR), nel rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- 1) per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali dei corsi d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione delle aree demaniali, ivi compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori delle stesse;
- 2) ai sensi del punto precedente, il concessionario dovrà informarsi delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Si rammenta che i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>;
- 3) essendo l'area in oggetto a rischio esondazione, l'area di cantiere, trattamento e deposito dei terreni contaminati dovrà essere adeguatamente protetta da un arginello di altezza minima 0.50 m, e circondata da fossi di scolo e di raccolta delle acque superficiali provenienti dai terreni circostanti e dall'area stessa;
- 4) l'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Ufficio (tramite PEC stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it) ed al Gruppo Carabinieri Forestale Parma (tramite PEC: fpr42966@pec.carabinieri.it);
- 5) nell'ambito della comunicazione di cui al punto precedente dovrà altresì essere indicato il nominativo della ditta che eseguirà i lavori ed il relativo recapito telefonico di un referente;
- 6) al termine dei lavori è fatto obbligo al proponente di chiudere (con sbarre, catene o arginature in terra di adeguata altezza) tutti gli accessi all'area demaniale del T. Stirone e l'area stessa dovrà essere restituita priva di ogni tipo di rifiuto, materiali ed attrezzi;
- 7) in considerazione del rischio idraulico correlato all'area della discarica, nonché del rischio di ulteriore degradamento ed erosione del fronte stesso della discarica, si ritiene opportuno che il proponente provveda:
 - a farsi carico della rimozione del deposito di ghiaia antistante (in sx idraulica) la difesa della scarpata della discarica, al fine di migliorare la sezione idraulica efficace del Torrente e quindi il deflusso delle acque;
 - a riutilizzare i materiali ghiaiosi e sabbiosi movimentati dalla sponda sinistra per il ripascimento/recupero della scarpata retrostante la difesa in sponda destra;
 - ad accedere all'alveo attraverso gli accessi esistenti, già in passato utilizzati e concordati



con l'Ente Parco;

- 8) al fine di limitare il rischio di sormonto e aggiramento della difesa esistente, si consiglia al proponente di innalzare tale presidio idraulico di almeno 1-2 metri;
- 9) il proponente dovrà inoltre adeguatamente raccordare l'uscita del canale (non demaniale) di raccolta delle acque superficiali, al fine di evitare interferenze negative sulla scarpata della discarica, sulle opere di difesa spondale e sull'andamento del T. Stirone;
- 10) saranno sempre a carico del richiedente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per la messa in sicurezza permanente dell'area dell'ex inceneritore e della discarica, così come il ripristino/rifacimento delle opere di difesa spondale esistenti in conseguenza di eventuali danneggiamenti per eventi di piena;
- 11) i lavori previsti non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
- 12) qualora dall'esecuzione dei lavori possano derivare turbative all'habitat fluviale naturale, la data dell'inizio dei lavori in alveo dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca, per gli adempimenti di competenza, come previsto dalla L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
- 13) al termine di ogni giornata lavorativa e nel corso dei fine settimana, tutti i materiali di lavoro ed i mezzi d'opera e di cantiere dovranno essere rimossi dall'alveo e posti in zona idraulicamente sicura;
- 14) dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, in fase transitoria (cantierizzazione), ivi compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa;
- 15) a lavori ultimati saranno a totale carico del richiedente tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi, ivi compreso le rampe e le piste utilizzate dai mezzi di lavoro;
- 16) al termine delle lavorazioni è fatto obbligo al richiedente di ripristinare tutte le aree demaniali (guadi, rampe, ecc.) alle condizioni originarie.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

AB/AP/PV

DETERMINAZIONE N. 210 DEL 09/04/2025

OGGETTO: EDG 6003.2024 - PARCO DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO E ZSC/ZPS IT 40200003 "TORRENTE STIRONE" - NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA SU VARIANTE AL PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA DELL'AREA EX INCENERITORE DI SAN NICOMEDE, INCLUSA NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI FIDENZA (ID 23/ID AREA 670), LOCALITÀ SAN NICOMEDE, COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME. RICHIEDENTE: COMUNE DI FIDENZA.

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali

VISTI:

- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1336 del 1° agosto 2022 "Approvazione Misure Specifiche di Conservazione dei Siti interessati dal progetto Life Eremita";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1562 del 08.07.2024 "Ampliamento della Rete dei Siti Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174 del 10.07.2023 "Direttiva Regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca)";
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A, "Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione di incidenza regionale";

- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 19644 del 24.09.2024 "Integrazione dell'Elenco delle tipologie dei piani, dei programmi, dei progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale;
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14561 del 03.07.2023, "Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale";
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 maggio 2020 "Designazione di tre zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357";
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1203 del 21 settembre 2020;
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.1 del 03.01.2024 di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione a valere per il periodo dal 03.01.2024 al 31.12.2024;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.1 del 03.01.2024 di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione a valere per il periodo dal 03.01.2024 al 31.12.2024;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.3 del 01.04.2025 di proroga dell'assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione sino al 31.12.2025;

Viste le note prot. n.61249 e n.61258 del 20.11.2024, assunte rispettivamente ai prot. n. 6003 del 20.10.2024 e prot. 6006 del 21.10.2024 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con le quali il Comune di Fidenza ha trasmesso richiesta di nulla osta e valutazione di incidenza su variante al progetto definitivo di bonifica dell'area ex inceneritore di San Nicomede, inclusa nel Sito di

Interesse Nazionale di Fidenza, località San Nicomede, Comune di Salsomaggiore Terme, in area identificata al catasto al F.3 map.16;

Vista la nota prot. n.221316 del 03.12.2024, assunta in pari data al prot. n. 6176 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, ha indetto conferenza di servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, relativa alla variante al progetto di bonifica in parola definito come "Area ex-Forno Inceneritore San Nicomede - Settore Nord Variante al Progetto Definitivo di Bonifica";

Considerato che, come riportato nella documentazione progettuale resa disponibile dal Comune di Fidenza:

- l'intervento prevede lo scavo con smaltimento di rifiuti quali ceneri, riporti antropici misti a ceneri e riporti antropici non conformi alle CSC, e il successivo capping definitivo del sito utilizzando un riporto di terreno naturale in colonna A di almeno 1 metro, per escludere le vie dirette di esposizione;
- la variante al progetto costituisce la fase conclusiva degli interventi volti al completamento delle operazioni di bonifica dell'area dell'ex inceneritore di San Nicomede ed è articolato in due lotti funzionali di cui il primo prevede 37 settimane di lavoro, e riguarda l'asportazione di tutte le ceneri e dei riporti antropici misti a cenere, mentre il secondo, della durata di 30 settimane di lavoro, riguarda l'asportazione dei riporti antropici contaminati non conformi alle CSC;
- lo scavo si spingerà ad una profondità massima di 3 metri e saranno complessivamente movimentati e smaltiti 270 m³ di ceneri, 1860 m³ di riporti antropici misti a ceneri e 1690 m³ di riporti non conformi alle CSC, per un peso complessivo di 7.231 t di rifiuti;
- i rifiuti saranno allontanati con 241 transiti di autocarri attraverso la viabilità pubblica esistente previa acquisizione dell'omologa;
- all'interno dell'area ex inceneritore, già area di cantiere delimitata da apposita recinzione, saranno create due piazzole aventi dimensione 28m x 13m e 24m x 12m su telo in HDPE, per lo stoccaggio separato dei riporti antropici misti a ceneri e dei riporti antropici non conformi alle CSC, mentre per le ceneri, data la loro elevata volatilità, si prevede lo scarico diretto in cassone scarrabile;
- per la movimentazione delle ceneri sono previste le seguenti misure di sicurezza: utilizzo di barriere antipolvere, utilizzo di cannon fog, sospensione dei lavori in caso di vento superiore alla soglia di velocità media oraria di 6 m/s (da concordare con gli enti di controllo e supportata da sistema di monitoraggio anemometrico in cantiere), carico su mezzi telonati;
- prima delle operazioni di capping l'intervento di bonifica sarà sottoposto a collaudo mediante campionamento di fondo scavo e delle pareti;
- il terreno vegetale in colonna A movimentato sarà di 750 m³, quantitativo già presente in sito utilizzato per il precedente intervento di messa in sicurezza in emergenza, cui si aggiungono 9000 m³ da utilizzare per capping e il ripristino morfologico dell'area;

- il ripristino morfologico dell'area sarà completato dal ripristino ambientale mediante stesura di ammendante e semina a spaglio di essenze erbacee;
- è previsto un piano di monitoraggio ambientale, in prosecuzione a quello in corso derivato dall'intervento di messa in sicurezza in emergenza del 2021, che prevede l'esecuzione di prelievi ed analisi delle acque di falda a cadenza quadrimestrale, sia ante operam (monitoraggio già in corso) sia in corso d'opera, sia post- operam;
- i lavori non saranno eseguiti nei periodi riproduttivi della fauna selvatica e comunque in accordo con l'ente Parco;
- nella relazione di incidenza ambientale si evidenzia che l'intervento si trova in prossimità dei seguenti habitat di interesse comunitario: 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoeto- Nanojuncetea" e 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.", dai quali dista 30-40 metri, e da due nuclei di habitat 92A0 "Foreste a galleria di Salix alba e Populus da cui dista 60-170 metri";
- nella relazione di incidenza ambientale si evidenzia che l'intervento può interferire con le seguenti specie di interesse comunitario potenzialmente presenti nell'area: Martin pescatore (*Alcedo atthis*), Airone rosso (*Ardea purpurea*), Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*), Occhione (*Burhinus oedicephalus*), Calandrella (*Calandrella brachydactyla*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Corriere piccolo (*Charadrius dubius*), Cicogna bianca (*Ciconia*), Cicogna nera (*Ciconia nigra*), Biancone (*Circus cyaneus*), Falco di palude (*Circus aeruginosus*), Albanella reale (*Circus cyaneus*), Albanella pallida (*Circus macrourus*), Albanella minore (*Circus pygargus*), Ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), Balestruccio (*Delichon urbica*), Airone bianco maggiore (*Egretta alba*), Garzetta (*Egretta garzetta*), Ortolano (*Emberiza hortulana*), Smeriglio (*Falco columbarius*), Grillaio (*Falco naumanni*), Pellegrino (*Falco peregrinus*), Lodolaio (*Falco subbuteo*), Falco cuculo (*Falco tinnunculus*), Pernice di mare (*Glareola pratincola*), Gru (*Grus*), Cavaliere d'Italia (*Himantopus*), Canapino (*Hippobolus polyglottus*), Rondine (*Hirundo rustica*), Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), Averla piccola (*Lanius collurio*), Averla maggiore (*Lanius collurio*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Usignolo (*Luscinia megarhynchos*), Gruccione (*Merops apiaster*), Nibbio reale (*Milvus migrans*), Nibbio bruno (*Milvus*), Cutrettola (*Motacilla flava*), Pigliamosche (*Muscicapa striata*), Nitticora (*Nycticorax*), Rigogolo (*Oriolus*), Assiolo (*Otus scops*), Falco pescatore (*Pandion haliaetus*), Falco pecchiaiolo (*Pernis ptilorhynchus*), Codiroso (*Phoenicurus*), Topino (*Riparia*), Sterna (*Sterna hirundo*), Beccafico (*Sylvia borin*), Sterpazzola (*Sylvia communis*), Upupa (*Upupa epops*), Barbastello (*Barbastella barbastellus*), Miniottero (*Miniopterus schreibersii*), Vespertilione di Bechstein (*Myotis bechsteinii*), Vespertilione di Blyth (*Myotis blythii*), Vespertilione smarginato (*Myotis emarginatus*), Ferro di cavallo maggiore (*Rhinolophus ferrumequinum*), Ferro di cavallo minore (*Rhinolophus hipposideros*), Lupo (*Canis lupus*), Tritone crestato italiano (*Triturus cristatus*) Barbo comune (*Barbus plebejus*), Barbo mediterraneo (*Barbus meridionalis*), Vairone (*Leuciscus souffia muticellus*), Cobite comune (*Cobitis taenia*) Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes*), Bombice del



prugnolo (*Eriogaster catax*), Falena dell'edera (*Euplagia quadripunctaria*), Cervo volante (*Lucanus cervus*), Licena delle paludi (*Lycaena dispar*);

Considerato che:

- con determinazione n. 10 del 12.03.2012 è stato rilasciato nulla osta e valutazione di incidenza favorevole con prescrizioni, in merito al progetto esecutivo di bonifica dell'area dell'ex inceneritore di S. Nicomede compresa nel "Sito di Interesse Nazionale di Fidenza";
- con determinazione n. 388 del 06.09.2021 è stato rilasciato nulla osta e valutazione di incidenza favorevole con prescrizioni e mitigazioni, sull'intervento di messa in sicurezza di emergenza nell'area dell'ex inceneritore di San Nicomede, appartenente al Sito di Interesse Nazionale di Fidenza;
- non sono previsti interventi nell'alveo del torrente Stirone;
- lungo le rive del torrente Stirone prossime alla zona di intervento è presente, nel periodo compreso tra fine aprile e fine agosto, una colonia nidificante di Gruccione (*Merops apiaster*);
- l'intervento di bonifica in variante ricade all'interno della ZSC-ZPS IT 40200003 "Torrente Stirone" per il quale si conferma quando indicato nello studio di incidenza in relazione alla possibile interferenza su specie e habitat di interesse comunitario;
- la variante al progetto definitivo di bonifica sopra descritto non è da considerarsi prevalutata ai sensi della Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14585 del 03.07.2023, è pertanto è sottoposta a procedura di screening di incidenza, per la quale il proponente non ha adottato condizioni d'obbligo e indicazioni progettuali ai sensi della Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14561 del 03/07/2023;
- l'attività ricade all'interno della zona C del Parco dello Stirone e del Piacenziano e non si rilevano particolari in contrasto con le norme di salvaguardia;

VISTI il Modulo di "Istanza di avvio del procedimento di Valutazione di incidenza ambientale" e il Format Proponente;

Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di dare atto che il nulla osta sulla variante al progetto definitivo di bonifica dell'area ex inceneritore di San Nicomede, località San Nicomede, comune di Salsomaggiore Terme, presentato dal Comune di Fidenza, è conseguito per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 39 della L.R. 6/2005;
2. Di concludere favorevolmente la procedura di screening di incidenza evidenziando che la realizzazione della variante al progetto definitivo di bonifica sopra descritto, non determina un'incidenza sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario presenti nella ZSC-ZPS IT 40200003 "TORRENTE STIRONE";



3. Di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione scrivente, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
4. Di dare atto che la presente determina:
- va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa al Comune di Fidenza e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, al comune di Salsomaggiore Terme, al Gruppo Carabinieri Forestali di Parma e Piacenza e al Nucleo Carabinieri Forestali di Salsomaggiore Terme;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Il Legale Rappresentante dell'Ente Concessionario, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi con nota prot. Arpae n. 101449 del 05/06/2025, firmato per accettazione.

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.